

Roma, 17/11/2015

AUDIZIONE

CASSA ITALIANA di PREVIDENZA e ASSISTENZA GEOMETRI - CIPAG

Commissione 10ª Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo)

Oggetto: Audizione della CIPAG nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS 2085 Art. 46 - Svolgimento di attività professionali in forma associata)

Premesse

L'Articolo 46 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (collegato alla legge di bilancio 2015) si propone di legittimare dal 1997 le attività verso i privati delle società di ingegneria (di seguito SI), **non consentite dall'art. 90 del TU Appalti.**

La norma pensata dal legislatore, così posta e senza opportuni interventi, ignora le caratteristiche quali quantitative tipiche dell'attività professionale **acuendo le differenze tra le società di ingegneria rispetto ai singoli professionisti e alle società tra professionisti** (di seguito STP) e alterando il principio di concorrenza.

Pur condividendo lo scopo della norma, **occorre comunque rendere omogenee le condizioni di operatività** - sotto il profilo fiscale, contributivo ed organizzativo – delle attività professionali ordinarie quale che sia la veste giuridica con la quale viene esercitata.

L'art. 46, al contrario, aggrava le asimmetrie concorrenziali per i motivi di seguito descritti:

1. Rapporti contrattuali tra società di ingegneria e soggetti privati:

Le società di ingegneria, normate in parte nel codice degli appalti e in parte nel testo in esame, **presentano una disciplina diversa ed estremamente vantaggiosa rispetto a quella delle STP e dei singoli professionisti**, in particolare:

- a) possono svolgere anche attività commerciale;
- b) non hanno vincoli di composizione della compagine sociale;
- c) non hanno obblighi di esclusiva in capo ai soci e di limiti, per gli stessi, di partecipazione in altre SI;
- d) non sono iscritte all'albo professionale;
- e) non rischiano lo scioglimento in caso di mancato rispetto della relativa disciplina;
- f) non hanno obblighi di informativa nei confronti del cliente;
- g) non prevedono criteri e modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
- h) non prevedono requisiti specifici e limiti in capo ai soci di investimento.

Le medesime criticità si rilevano in occasione di gare d'appalto delle pubbliche amministrazioni riservate alle società di servizi che – ancorché partecipate da liberi professionisti – esercitano attività professionali con modalità differenti superando le problematiche tipiche della forma individuale.

Ne consegue che **i professionisti singoli o associati difficilmente potranno competere con le tipologie di società - che possono organizzarsi liberamente** senza essere sottoposte ad alcuna disciplina normativa - nelle quali predomina l'aspetto capitalistico e che non sempre operano in coerenza alla disciplina del codice civile sul contratto della prestazione d'opera intellettuale e sulle responsabilità del prestatore dell'opera.

Per favorire una genuina concorrenza occorre che gli attori del mercato abbiano analoghe condizioni normative.

2. Impropria assimilazione alle STP:

Nel corso dell'iter parlamentare è stata espunta la disposizione che richiedeva, entro 6 mesi, l'adeguamento delle SI - esistenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità - alla disciplina delle STP ed è stato aggiunto quanto segue (art. 46, comma 1):

- a) l'obbligo per le SI di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile (in modo da avere una copertura simile a quella dei professionisti);
- b) pubblicazione dell'elenco delle SI da parte dell'ANAC sul proprio sito Internet (il cui ruolo e funzione non è specificato);

In pratica, facendo seguito ad alcune sentenze giurisprudenziali, si legittima l'attività delle società suddette anche nei confronti di privati alla condizione che le predette attività siano svolte da professionisti nominativamente indicati ed iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordimenti professionali.

La pubblicazione nel solo elenco ANAC sembrerebbe non prevedere quel ruolo di monitoraggio che ad oggi viene garantito dall'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, non si esclude che possa essere iscritta un'ulteriore società di ingegneria che continui l'attività anche in ipotesi di radiazione del professionista dal relativo albo.

In tale modo la norma, **invece di ridurre le asimmetrie concorrenziali esistenti, ribadisce i già noti vantaggi concessi alle SI, ampliandone il mercato di riferimento** (anche al settore privato), senza disciplinare i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività.

3. Differenze in ambito previdenziale

Con riferimento, infine, agli aspetti contributivi appare opportuno evidenziare una **forte disomogeneità degli oneri previdenziali previsti per le società di ingegneria**.

Un ordinamento giuridico equo dovrebbe tendere all'invarianza del trattamento contributivo delle attività professionali, quale che sia la veste giuridica ammessa.

I soci delle STP sono assimilati, ai fini previdenziali, agli esercenti la professione in forma associata, mentre, per le SI il solo corrispettivo relativo ai progetti firmati dal professionista - che può essere anche un dipendente - è soggetto al contributo "integrativo" da versare alla rispettiva Cassa (art. 90 dls 163/2006).

Il professionista, socio delle società di ingegneria, versa il solo contributo integrativo mentre, per le STP i soci hanno l'obbligo di versare il contributo soggettivo e integrativo anche sugli utili attribuiti.

Considerato che la SI rappresenta una delle forme societarie per l'esercizio dell'attività professionale, sarebbe auspicabile prevedere una delega al governo che consenta la riorganizzazione del sistema normativo in grado di riequilibrare l'ambito delle prestazioni professionali rese indipendentemente dalla struttura giuridica utilizzata.

Proposte di intervento modificativo:

Al fine di garantire una effettiva concorrenzialità - eliminando le disparità di trattamento e le differenti condizioni normative tra i soggetti che svolgono attività nell'ambito professionale (per il cui esplicativo confronto si rinvia agli allegati A e B) - e di regolamentare in modo adeguato le società che svolgono anche altre tipologie di attività, occorre valutare l'opportunità di avviare la contestuale armonizzazione normativa, fiscale e contributiva per tutte le società che svolgono **esclusivamente** l'attività professionale indipendentemente dalla forma giuridica assunta.

Quanto sopra si rende necessario - sia per lo svolgimento dell'attività professionale, sia dal punto di vista contributivo - a garanzia dei liberi professionisti che devono intervenire negli atti professionali senza vincoli e assumono responsabilità personali non compatibili con il rapporto di dipendenza.

Si propone, quindi, – sin da subito - di ***delegare il governo ad emanare disposizioni che disciplinino l'attività professionale nel rispetto dei seguenti criteri:***

1. Riconoscimento della preminenza dell'attività professionale svolta in tutte le sue forme;
2. Definizione di un di trattamento fiscale e contributivo uniforme per tutte le forme societarie in cui si esercita l'attività professionale;
3. Avviamento di un percorso di reale ed equa concorrenza riconoscendo ai professionisti la possibilità di:
 - a. costituire ed accedere alle provvidenze in materia di reti di professionisti e di partecipare alle reti di impresa;
 - b. costituire consorzi stabili professionali e di partecipare a consorzi di imprese (consorzi misti) per la partecipazione alle gare nazionali ed internazionali di servizi di ingegneria;

- c. verificare il riconoscimento digitale dei regolari requisiti del professionista abilitato;
- d. effettuare attività di intermediazione immobiliare (art. 5 c. 3 let. b L.39/89 per i professionisti del settore tecnico);
- e. di rappresentare il contribuente nel contenzioso tributario riferito anche a tutta la fiscalità immobiliare (da estendere ad ingegneri, architetti, geometri iscritti all'albo);
- f. costituire ATP secondo le regole dell'ATI.

ALLEGATO A

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI								
	ISCRIZIONE ALBO	ISCRIZIONE CASSA	SOCIO DI CAPITALE	REQUISITI SOCI	NORME DEONT.	ESCLUSIVA	INFORMAT. COMMITT.	CRITERI INCARICO
PROFESSIONISTA AUTONOMO	SI	SI	NO		SI	NO	SI	SI
STUDIO ASSOCIATO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	SI	SI	33%	SI	SI	SI	SI	SI
SOCIETA' INGEGNERIA	NO	SI	100%	NO	NO	NO	NO	NO
COOPERATIVA PROFESSIONISTI	NO	SI	SOCIO FIN.	NO	NO	NO	NO	NO
SOCIETA' DI SERVIZI	NO	NO	100%	NO	NO	NO	NO	NO

ALLEGATO B

TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO								
	REDDITO LAVORO AUTONOMO	REDDITO IMPRESA	RITENUTA ACCONTO	CRITERIO CASSA	CRITERIO COMPET.	CONTRIBUTO SOGGETTIVO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	ASSIC. INAIL
PROFESSIONISTA AUTONOMO	SI		SI	SI		100%	100%	
STUDIO ASSOCIATO	SI		SI	SI		100%	100%	
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI		SI	NO	NO	SI	70%	100%	SI
SOCIETA' INGEGNERIA		SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
COOPERATIVA PROFESSIONISTI		SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
SOCIETA' DI SERVIZI		SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
SOCIO DI CAPITALE						NO	NO	